

TI_GERICHTE 12.1996.140 vom 4. November 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.140

FR: TI_GERICHTE 12.1996.140 du 4 novembre 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.140 del 4 novembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CC (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).

E. 2

Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione dell'elenco oneri, sia o meno competente a decidere un contenzioso di diritto amministrativo-fiscale, come quello che ci occupa. A questo proposito va rilevato che il Tribunale federale, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton _____ in materia LEF (DTF 120 III 32), ha mutato la giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, concludendo che il Giudice del fallimento ha la competenza formale per giudicare contestazioni dell'elenco oneri relative al diritto pubblico nell'ambito di un'azione di contestazione della graduatoria. In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento la competenza sostanziale a decidere questioni -di diritto pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era negata anche la competenza formale poiché l'azione giudiziaria veniva considerata un'inutile complicazione (DTF 48 II 228; 59 II 314; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti di diritto pubblico (DTF 77 III 43). Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (II CCA

E. 5

È indiscutibile che gli importi relativi all'imposta immobiliare -che è calcolata in funzione del valore di stima dell'immobile stesso- abbiano una connessione particolare con gli immobili di proprietà del fallito, per cui la relativa imposta, qualora siano date le ulteriori premesse (crescita in giudicato dei conteggi), può tranquillamente essere posta al beneficio dell'ipoteca legale (II CCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e Ilcc, pag. 8; II CCA 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T, pag. 9).

E. 6

Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello, i crediti d'imposta immobiliare oggetto del presente gravame, segnatamente fr. 31'192.31 (part. no. _____RFD _____), fr. 36.- (part. no. _____RFD _____) e fr. 391.48 (part. no. _____RFD _____) vanno registrati pro memoria giusta l'art. 63 cpv. 1 RUF nei rispettivi elenchi oneri, mentre per il credito di fr. 20'696.85 (contributi di canalizzazione), riconosciuto dall'appellante, viene confermata l'iscrizione al no. 1 (ipoteche legali) dell'elenco oneri della part. _____RFD di _____.

E. 7

L'esito della procedura d'appello non consente di derogare alla ripartizione di spese e ripetibili così come giudicata dal Pretore che è fatta propria da questa Camera anche con riguardo agli oneri della procedura di appello. Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 15 luglio 1996 della _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 luglio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ammessa: A. al no. 1 (ipoteche) dell'elenco oneri speciale della part. no. _____RFD di _____ l'iscrizione di un credito di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, interessi fino al giorno dell'asta e la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF), nel medesimo elenco oneri, di un credito di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. _____RFD di _____ è stralciata l'iscrizione di fr. 5'385.60 per tasse uso fognatura e l'iscrizione "grava pure la particella no. _____RFD di Comune di _____"; B. la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della part. no. _____RFD di _____, di un credito di fr. 36.- per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. _____RFD di _____, è stralciata l'iscrizione di fr. 20'696.85 per contributi di canalizzazione, quella di fr. 31'192.31 per l'imposta immobiliare e quella di fr. 5'385.60 per le tasse uso fognatura e l'iscrizione "ipoteca legale di complessivi nominali fr. 17'526.-- Grava pure la particella no. _____RFD Comune di _____"; C. la registrazione pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nell'elenco oneri speciale della part. no. _____RFD di _____, di un credito di fr. 391.48 per l'imposta immobiliare, interessi fino al giorno dell'asta"; §. Dall'elenco oneri speciale della part. no. _____RFD di _____ sono stralciate le iscrizioni di fr. 123.45 per tasse uso fognatura, fr. 39'938.90 per contributo sostitutivo posteggio, fr. 7'421.70 per tassa esonero rifugio PCI e spese. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'800.-, da anticipare dalla parte attrice, sono a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 550.- b) spese fr. 50.-
Totale fr. 600.- da anticiparsi dall'appellante, restano

a suo carico nella misura di ½ e per ½ sono poste a carico del Comune di _____.
Compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.